

il 5 OTT. 2013

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. ²¹ ~~120~~ del 1 OTT. 2013 del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Provinciale ex art. 42 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

Oggetto: Approvazione statuto ASEA S.p.A- Adeguamento disposizioni normative - Provvedimenti

L'anno duemilatredecim il giorno undici del mese di Ottobre, alle ore 11,00 presso la Rocca dei Rettori il Commissario Straordinario prof. Aniello Cimitile, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18.04.2013, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale dott. Mario Bianchino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

- è stata costituita dalla Provincia di Benevento, quale socio fondatore e di maggioranza, la società a totale partecipazione pubblica denominata " Agenzia Sannita e Agenzia Ambiente S.p.A." in sigla ASEA S.p.A con sede in Benevento;

- in esito alla modifica normativa regolante la disciplina di settore delle società a partecipazione pubblica ed, in particolare, delle disposizioni normative di cui al D.L. n. 95/2012 convertito in legge 135/2012, nonché della legge n. 190/2012, si è reso necessario l'adeguamento della disciplina statutaria alla normativa sopravvenuta; in data 8/10/2013 il Consiglio di Amministrazione straordinaria ASEA S.p.A. ha approvato il nuovo statuto societario, provvedendo all'adeguamento dello stesso alla normativa citata, trasmettendo quest'ultimo con nota prot. 334 del 10/10/2013 a questa Amministrazione per la successiva approvazione;

-rilevato che lo statuto in questione, come modificato ed approvato dal C.D.A. della ASEA S.p.A. , è conforme alla disciplina normativa di settore sopravvenuta alla costituzione di detta Società, con particolare riferimento al divieto di partecipazione al capitale sociale di privati, della partecipazione necessaria alle assemblee dei soci dei rappresentanti degli enti azionisti, alla modifica della composizione dell'organo amministrativo, nonché dell'esercizio del controllo analogo da parte di questa Amministrazione;

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

-di approvare lo statuto della " Agenzia Sannita Energia e Ambiente" in sigla ASEA S.p.A. con sede in Benevento, come deliberato dal C.D.A. della Società medesima in data 8/10/2013 e trasmesso con nota prot. 334 del 10/10/2013;

-di dare atto che questa Amministrazione parteciperà a mezzo del Commissario Straordinario, Legale rappresentante p.t., o suo delegato alle assemblee di soci ai sensi dell'art. 11 dello statuto citato e provvederà

all'attivazione del controllo analogo, come previsto dall'art. 25 dello statuto medesimo con le modalità di cui all'art. 21 del Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e all'art. 6 del Regolamento dei controlli interni;

-Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuto doversi provvedere in conformità a quanto sopra.
Per le ragioni e considerazioni in premessa specificate.


Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnico - amministrativo della proposta reso ai sensi del D.L. n. 174/012 conv. in legge n. 213/012

Il Dirigente Settore Avvocatura, Organizzazione Personale e Politiche Lavoro
(Avv. Vincenzo Catalano)



Visto il parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta reso ai sensi del D.L. 174/012 conv. in legge n. 213/012

Il Dirigente Settore Gestione Economica Finanziaria
(dott. Raffaele Bianco)



DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo;

-di approvare lo statuto della " Agenzia Sannita Energia e Ambiente" in sigla ASEA S.p.A. con sede in Benevento, come deliberato dal C.D.A. della Società medesima in data 8/10/2013 e trasmesso con nota prot. 334 del 10/10/013;

-di dare atto che questa Amministrazione parteciperà a mezzo del Commissario Straordinario, Legale rappresentante p.t., o suo delegato, alle assemblee dei soci, ai sensi dell'art. 11 dello statuto citato e provvederà all'attivazione del controllo analogo, come previsto dall'art. 25 dello statuto medesimo, con le modalità di cui all'art. 21 del Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e all'art. 6 del Regolamento dei controlli interni;

-dare alla presente immediata esecutività attesa l'urgenza.

STATUTO ASEA S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA - SOCI

Articolo 1

DENOMINAZIONE

È costituita, in ossequio alla normativa di settore vigente in ambito nazionale e comunitario, una società per azioni a totale partecipazione pubblica denominata: "AGENZIA SANNITA ENERGIA E AMBIENTE", in sigla "ASEA S.P.A."

Articolo 2

SEDE LEGALE

2.1 La società ha sede legale in Benevento, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Benevento, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il domicilio dei soci, dei membri dell'organo amministrativo, dei componenti del collegio sindacale e del revisore, ovvero della società di revisione, questi ultimi se nominati, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

2.3 I soci, gli amministratori, i sindaci e l'organo cui è deferito il controllo contabile, se diverso dal collegio sindacale, sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, indirizzata all'organo amministrativo.

2.4 La società deve all'uopo istituire un apposito libro con obbligo, per l'organo amministrativo, di tempestivo aggiornamento.

2.5 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale della società nell'ambito del Comune indicato al comma primo, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze, recapiti e sportelli su tutto il territorio provinciale di Benevento.

2.6 La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art.2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

2.7 E' fatto divieto di istituire filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze, recapiti, sportelli e sedi secondarie al di fuori dell'ambito territoriale in cui operano i soggetti giuridici detentori del capitale sociale della società.

Articolo 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

SOCI

4.1 La "PROVINCIA DI BENEVENTO" è il socio fondatore della società, ed esercita su quest'ultima un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione.

La società realizza la parte più importante della propria attività con il sopra individuato Ente pubblico controllante.

4.2 Possono, altresì, assumere la qualità di socio della società gli Enti Locali, come definiti dall'art.2 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, ed altri Enti pubblici.

Non è ammessa la partecipazione al capitale sociale di privati.

L'ingresso di nuovi soci dovrà avvenire esclusivamente mediante aumenti di capitale. In ogni caso, come effetto di variazioni del capitale sociale o di trasferimento delle azioni, la partecipazione della "PROVINCIA DI BENEVENTO" non potrà essere inferiore al 51% del capitale sociale.

4.3 Gli enti azionisti possono chiedere in qualunque momento informazioni circostanziate in merito alla gestione dei servizi da essi affidati alla società.

Detti servizi vanno svolti secondo disciplinari o contratti di servizio approvati dagli enti affidatari, in modo da consentire il completo controllo da parte di ciascun ente

su ognuno dei servizi da esso conferiti.

TITOLO II
OGGETTO SOCIALE

Articolo 5

OGGETTO SOCIALE

La società ha per scopo la produzione di beni, l'erogazione di servizi e funzioni pubbliche, locali e di interesse generale, strumentali alle attività degli Enti azionisti, nei casi consentiti dalla legge, nonché lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

Le attività predette dovranno essere affidate alla società in prevalenza dall'ente controllante e dovranno essere svolti, in via principale, nell'ambito del territorio della provincia di Benevento.

La società si propone:

a) di perseguire l'efficienza ed il risparmio energetico, coinvolgendo i principali attori locali nei settori dell'edilizia, dell'industria, dei servizi e dei trasporti, soprattutto pubblici;

b) di promuovere ed incentivare la diffusione e lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile, dai rifiuti solidi urbani e di quelle non rinnovabili a minor impatto ambientale, nonché le risorse energetiche locali, ricercando le condizioni ottimali di approvvigionamento energetico;

c) di programmare e di gestire con efficacia le risorse ambientali territoriali in funzione dello sviluppo sostenibile del Sannio, in armonia con gli obiettivi Ambientali ed Energetici dell'Unione Europea, del Governo Nazionale, delle Regioni e delle Autonomie Locali.

Nello specifico, la società intende svolgere, con il supporto istruttorio e tecnico dei Settori preposti all'Energia, Ambiente e Mobilità degli Enti Azionisti, ed avvalendosi anche della collaborazione di altri soggetti, pubblici e privati, attività volte a:

- elaborare e redigere piani di sviluppo energetico e ambientale e piani energetici di tipo integrato a livello locale ed i relativi studi di fattibilità sotto i profili tecnici, economici, giuridici e finanziari;

- svolgere funzioni di supporto qualificato nella valutazione, pianificazione e progettazione degli interventi più opportuni per la razionalizzazione ed il risparmio delle fonti energetiche e per la riduzione del loro impatto sull'ambiente;

- promuovere e migliorare sia l'efficienza energetica in tutti i settori di attività - edilizia, industria, servizi e trasporti, soprattutto pubblici - sia l'utilizzazione di fonti energetiche locali;

- diffondere e divulgare la cultura del risparmio energetico e della razionalizzazione dello sfruttamento delle fonti presso il maggior numero possibile di interlocutori pubblici e privati, in modo da contribuire all'individuazione ed al perseguimento dello sviluppo sostenibile sotto i profili economici, sociali ed ambientali.

A tal fine, essa potrà organizzare convegni, giornate di studio, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, stampa di opuscoli e ricorrere all'uso dei mezzi di comunicazione di massa;

- promuovere e favorire la ricerca di nuove fonti energetiche e lo sviluppo, la conoscenza e la diffusione delle relative tecnologie;

- individuare le possibilità di utilizzazione di nuove fonti energetiche e di ottimizzazione di quelle tradizionali, anche mediante la partecipazione ad iniziative a livello nazionale, europeo ed internazionale;

- organizzare e razionalizzare gli interventi, anche finanziari, promossi nel settore da organismi nazionali, europei ed internazionali, anche mediante la collaborazione con altri enti pubblici e privati;

- favorire la creazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la gestione di banche dati, di centri di elaborazione dati, di centri studi o ricerche di mercato nei predetti settori;

- promuovere lo sviluppo di iniziative economiche tendenti a favorire un uso efficiente dell'energia;

- fornire servizi di informazione sulle opportunità di risparmio energetico, sulle forme di finanziamento dei relativi impianti, sulla normativa tecnica e sulla legislazione

in materia di energia e ambiente;

- favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica;
- svolgere attività e servizi finalizzati al perseguimento dell'efficienza energetica degli edifici ed alla relativa certificazione;
- gestire le attività di ispezione e controllo dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti tecnologici ad uso riscaldamento/raffreddamento e degli impianti destinati alla produzione centralizzata di acqua calda per uso sanitario;
- svolgere attività di formazione ed abilitazione per figure tecniche preposte alla conduzione di impianti termici da 232Kw;
- contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas climalteranti;
- erogare servizi connessi alla gestione energetico-ambientale e tecnica degli invasi idrici;
- gestire unitariamente la captazione delle acque sia superficiali che sotterranee, il loro accumulo, trasporto ed adduzione, anche con il loro trasferimento tra schemi idrici complessi ed interconnessi e tra bacini idrografici diversi, nonché il loro trattamento per l'approvvigionamento primario degli usi civili, irrigui ed industriali, e la loro utilizzazione a fini energetici;
- monitorare lo stato quantitativo e qualitativo della risorsa idrica, anche ai fini della determinazione continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e di successiva emergenza idrica;
- effettuare la sanificazione ambientale;
- promuovere iniziative atte alla sensibilizzazione sui problemi del riciclaggio dei rifiuti;
- effettuare la gestione, l'accertamento e la riscossione dei tributi in campo ambientale «previa autorizzazione ministeriale e iscrizione nell'apposito albo»,
- espletare gli ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI OBBLIGAZIONI - PRELAZIONI

Articolo 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 120.000,00 (centoventimila), diviso in n.120 (centoventi) azioni, ciascuna del valore nominale di euro 1.000,00 (mille).

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. In caso di aumento del capitale sociale, anche mediante emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le nuove azioni saranno offerte ai soci in opzione, proporzionalmente alla quota di capitale da ciascuno dei medesimi posseduta.

L'aumento del predetto capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimenti in natura, secondo le modalità, stabilite dall'atto costitutivo e dalla legge.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt.2342 e 2343 del codice civile.

Articolo 7

AZIONI

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

La qualità di azionista comporta, di per sé, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

I versamenti concernenti le azioni sottoscritte sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi conveniente.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'organo amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art.2344 del codice civile.

Articolo 8

OBBLIGAZIONI

La società potrà emettere obbligazioni, sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge (artt. 2410 - 2412 - 2420 bis - 2420 ter cod.civ.) e fatta salva la partecipazione pubblica totalitaria al capitale sociale.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria verranno determinate le modalità di emissione, di collocamento e di estinzione.

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare la emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, ai sensi dell'art. 2346 cod.civ..

Articolo 9

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

9.1 Le partecipazioni azionarie sono trasferibili nei limiti in cui non contrastino con la normativa vigente in ambito nazionale e comunitario.

9.2 In caso di trasferimento di azioni da parte di un socio spetta agli altri soci il diritto di prelazione sull'acquisto.

Il socio che intenda vendere, tutte o parte, delle proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci ed anche all'organo amministrativo della società. Nella comunicazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., dovrà essere indicato l'ammontare della partecipazione azionaria in vendita, il prezzo, le modalità di pagamento ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettera lettera raccomandata A.R., indirizzata all'organo amministrativo ed al socio cedente, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione in vendita. L'accettazione dovrà riguardare l'intera quota azionaria posta in vendita. Il ricevimento di quest'ultima comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi cioè la proposta del socio cedente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 cod.civ. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora il corrispettivo indicato dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitro unico (o di un collegio arbitrale composto di tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento, dandone contezza all'organo amministrativo entro il termine di venti giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione; l'organo amministrativo, a sua volta, informa tempestivamente il proponente e gli altri soci.

L'arbitro unico (o il collegio arbitrale), che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico, determina il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti oggetto del proposto negozio traslativo, tenendo conto del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento va computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società, il valore attuale del patrimonio di questa e, quindi, dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione dalla tecnica valutativa delle partecipazioni societarie.

La decisione dell'arbitro (o del collegio arbitrale) deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

- a) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitro (o dal collegio arbitrale) la proposta si intende fatta (salvo il diritto di revoca del proponente, da esercitarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione dell'arbitro) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitro;

- b) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il corrispettivo indicato dal proponente;

- c) sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo la confermi, sia nel caso in cui manchi qualsiasi ulteriore manifestazione di volontà da parte del proponente, l'organo amministrativo deve darne comunicazione

(unitamente alla decisione dell'arbitro) a tutti i soci che, fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca, possono esercitare la prelazione, con le modalità di cui sopra, nel termine di venti giorni dalla comunicazione in parola.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora, tuttavia, dall'arbitraggio emerga che il valore delle azioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il trenta per cento rispetto al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente medesimo.

9.3 Il trasferimento delle azioni è condizionato al gradimento dei soci che detengono la maggioranza del capitale sociale.

A tale scopo ciascuno dei soci si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, informandone l'organo amministrativo.

Decorso tale termine, in mancanza di rifiuto del gradimento ovvero di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive ed integrative, l'assenso si intende dato.

Le decisioni dei soci dovranno essere comunicate al socio cedente, tramite l'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.4 La cessione di azioni effettuata in difformità di quanto previsto ai punti precedenti non produce effetto alcuno nei confronti della società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci.

Qualora il gradimento non venga concesso e nessun socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui sopra il diritto di prelazione, le azioni ed i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili.

Articolo 10

DIRITTO DI RECESSO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile. Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio recedente.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione all'organo amministrativo è stata inviata, e la data del timbro postale fa fede per l'invio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La valutazione delle azioni per le quali il socio ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437 ter del codice civile.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 11

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

All'assemblea partecipano i rappresentanti legali degli Enti azionisti o i loro rappresentanti muniti di delega per gli specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ed ha le competenze previste dal codice civile.

L'assemblea ha competenze sulle materie che le sono riservate dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea:

1. l'approvazione del bilancio di esercizio, del piano industriale, del budget previsionale annuale e di quello pluriennale se previsto, e le loro modificazioni sostanziali anche in caso di periodico adeguamento o di diversa scansione temporale delle operazioni economico-finanziarie ivi previste e riferibili ai citati documenti strategici, nonché l'adozione del piano pluriennale degli investimenti strutturali, allorquando lo stesso sia distinto da un eventuale piano strategico industriale;
 2. la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché quella del revisore contabile preposto, ai sensi dell'art.33) del presente statuto, al controllo contabile della gestione;
 3. la presa d'atto dei decreti del Presidente della Provincia concernenti la nomina e/o la revoca, in via diretta extra-assembleare, di tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, nonché del revisore contabile preposto, ai sensi dell'art.33) del presente statuto, al controllo contabile della gestione;
 4. la determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci, nonché del revisore contabile preposto, ai sensi dell'art.33) del presente statuto, al controllo contabile della gestione;
 5. le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, nonché del revisore contabile preposto, ai sensi dell'art.33) del presente statuto, al controllo contabile della gestione;
 6. l'emissione di titoli di debito;
 7. le decisioni inerenti l'ingresso di nuovi soci e/o il trasferimento delle quote, a mente delle vigenti disposizioni normative;
 8. le acquisizioni e le dismissioni di partecipazioni societarie o in altri organismi associativi per quote pari o superiori al 20% del capitale sociale o del fondo di dotazione;
 9. le decisioni inerenti gli atti acquisitivi, costitutivi e traslativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali, di qualsiasi importo;
 10. ogni altro atto di gestione il cui valore superi l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila), intendendosi tale importo superato anche quando si tratta di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento funzionale e/o finalistico tra essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al limite di euro 200.000,00 (duecentomila) predetto;
 11. la stipulazione dei patti parasociali di cui all'art.2341 bis e 2341 ter del codice civile;
 12. l'approvazione dei progetti di complessiva e sostanziale riorganizzazione aziendale, presentati dal consiglio di amministrazione anche in riferimento a quanto previsto dall'art.2381, comma 3, del codice civile;
 13. l'analisi periodica dell'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della società, anche in relazione all'evoluzione gestionale ed operativa, eventualmente presentata dal consiglio di amministrazione con riferimento a quanto previsto dall'art.2381 del codice civile;
 14. l'analisi dello stato di attuazione del piano degli investimenti e/o del piano strategico ed industriale, in relazione alle tempistiche in esso sviluppate ed alla dinamica delle manifestazioni economico-finanziarie attese, da effettuarsi previa deliberazione del consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, eventualmente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio;
 15. l'approvazione, nei casi di affidamento diretto di servizi, degli schemi tipo dei disciplinari e dei contratti di servizio e delle loro modifiche non aventi contenuto meramente tecnico, ovvero obbligatorio ai sensi di legge;
 16. la trattazione di argomenti inerenti a pretese o diritti della società nei confronti degli Enti Locali soci, nascenti dal contratto di servizio;
 17. la cessione dell'unica azienda sociale.
- L'assemblea si riserva di deliberare, inoltre, sulle seguenti materie, a meno che non ritenga che conferire una specifica delega in merito all'organo amministrativo:
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costituzione di servitù o di altri diritti reali relativi a beni immobili;
 - la concessione in uso, in esercizio ed in locazione di beni immobili, locali ed aree

in genere di proprietà della società;

- l'accensione di mutui e di prestiti con rimborso pluriennale, l'acquisto di titoli ed azioni, la cessione di crediti, il rilascio di garanzie cambiarie ed ipotecarie, dirette e fidejussorie;

- le convenzioni, i contratti, gli accordi ed in genere gli impegni a carattere continuativo di durata superiore alla permanenza in carica dell'organo amministrativo e, comunque, superiori a tre anni;

- la partecipazione e la costituzione di associazioni temporanee di imprese e di qualsiasi altra forma di aggregazione aziendale;

- l'autorizzazione all'accettazione di contributi pubblici e privati per la gestione della società ovvero per gli investimenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art.2365 del codice civile. Ai soci è riconosciuto il diritto di veto all'adozione di delibere di scioglimento della società (ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, punto n. 6 del Codice civile), di cessione o conferimento a qualsiasi titolo dell'azienda o di un suo ramo, di fusione, di scissione, di trasformazione, di trasferimento della sede sociale in Italia o all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifiche dello statuto che sopprimono o modificano i poteri spettanti ai soci ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile.

Articolo 12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale. L'assemblea, ai sensi dell'art.2366 cod.civ., è convocata mediante avviso spedito ai soci ed ai sindaci effettivi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

L'assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale. Nell'avviso potranno anche essere indicati il giorno e l'ora della seconda convocazione, nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

L'assemblea, in seconda convocazione, non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea risulta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Articolo 13

DIRITTO DI VOTO E DI RAPPRESENTANZA

Ai sensi dell'art.2370 cod.civ., hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi e nel rispetto dell'art.2372 cod.civ., mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Articolo 14

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dall'assemblea stessa a maggioranza semplice del capitale presente. Il presidente dell'assemblea è assistito dal Direttore Generale o, in mancanza, da un segretario designato dall'assemblea, a maggioranza semplice del capitale presente. Ove prescritto dalla legge ed anche quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo stesso.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento

dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che il presidente sottoscrive unitamente al segretario dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua stesura.

Articolo 15

MODALITA' DI VOTO IN ASSEMBLEA

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che sia richiesta la votazione per appello nominale da tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un terzo del capitale sociale presente in assemblea.

Articolo 16

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti espressi dal capitale presente.

Articolo 17

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Articolo 18

PROCESSO VERBALE

Le deliberazioni prese dall'assemblea sono accertate per il tramite dei processi verbali, sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Le copie e gli estratti dei verbali sono autenticati dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci al momento dell'autenticazione. I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un notaio, in conformità all'art.2365 del vigente codice civile. Tutti i verbali delle assemblee devono essere inseriti in ordine cronologico, in un apposito libro, da istituirsi ai sensi dell'art.2421 del codice civile.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre componenti, compreso il Presidente, nominati, con appositi decreti, dal Presidente della "PROVINCIA DI BENEVENTO", di cui due dipendenti dell'amministrazione o delle amministrazioni titolari del capitale sociale o dei poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa dalle amministrazioni medesime. Il terzo membro esterno svolge le funzioni di amministratore delegato.

Viene, comunque, consentita la nomina di un amministratore unico, in luogo del c.d.a. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione può avvenire solo per giusta causa. Per la revoca si adottano le modalità previste per la nomina.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili senza limiti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte normalmente dal Direttore Generale o da altro soggetto appositamente nominato e legato alla società da un rapporto di dipendenza o di collaborazione.

Non possono ricoprire la carica di consigliere di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art.25, comma 4, e dall'art.26 della legge 25 marzo 1993, n.81, e dall'art.15 della legge 19 marzo 1990, n.55. Si osservano, altresì, le cause ostative alla nomina previste dall'art.1, comma 734, della legge n.296/2006.

Articolo 20

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

L'assemblea delibera i compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del consiglio

di amministrazione all'atto della nomina. I compensi, a qualsiasi titolo stabiliti, devono essere determinati nel rispetto e nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di società pubbliche. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Articolo 21

LUOGO E MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, ogniqualvolta il presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti o del collegio sindacale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica; il suddetto avviso dovrà essere spedito al domicilio di ciascun destinatario (consiglieri di amministrazione e sindaci) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali basterà il preavviso di un giorno da darsi con le stesse modalità di cui sopra, e, comunque, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'adunanza del consiglio di amministrazione può svolgersi anche quando i partecipanti si trovino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti medesimi.

In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 22

VALIDITA' DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di più della metà dei componenti in carica, sempreché fra gli stessi sia compreso anche il presidente o chi legalmente lo sostituisce.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le sedute del consiglio dovranno risultare da apposito processo verbale redatto sul libro delle adunanze, firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 23

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del presente statuto, sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione è tenuto, nelle forme più opportune ed efficaci, alla consultazione periodica degli Enti azionisti ai fini della definizione degli obbiettivi strategici della società, del piano industriale e degli altri documenti programmatici. Il consiglio di amministrazione relaziona periodicamente all'assemblea dei soci circa l'andamento generale della gestione dei servizi, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, in funzione degli obbiettivi delineati.

Articolo 24

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

L'assemblea dei soci può procedere alla nomina di un Comitato Tecnico Scientifico, composto da tre a nove membri, individuati tra persone aventi specifica e riconosciuta esperienza nei settori oggetto dell'attività societaria.

Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore con funzioni consultive. Il Comitato Tecnico Scientifico elegge tra i suoi membri un Presidente.

I membri del Comitato restano in carica per un esercizio; in caso di dimissioni di uno o più membri, nel corso dell'anno, l'assemblea dei soci può provvedere alla relativa sostituzione.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione, pertanto non percepisce compensi.

Articolo 25

ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Controllo e programmazione

25.1 Poichè la società rappresenta un prolungamento amministrativo della "PROVINCIA DI BENEVENTO", che se ne avvale per il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso ai servizi svolti dalla società medesima nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, la stessa "PROVINCIA DI BENEVENTO" esercita un assoluto potere di direzione, di coordinamento e di supervisione sui principali atti di gestione della menzionata società, senza alcuna autonomia decisionale da parte di quest'ultima.

25.2 Il controllo di cui al precedente comma 1 si sostanzia, specificamente:

- in un controllo strutturale;
- in un controllo economico, concretizzantesi nella dipendenza economico-finanziaria della società dall'amministrazione provinciale; e
- in un controllo sull'attività, manifestantesi nella definizione preventiva, da parte dell'ente controllante, degli indirizzi strategici, degli obiettivi operativi, dei piani e dei programmi gestionali e nella verifica, nel corso della gestione e a consuntivo, degli aspetti gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società.

25.3 Le modalità del controllo sono analoghe a quelle che l'ente controllante potrebbe esercitare su propri servizi e comunque vengono attuate in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore vigente in ambito nazionale e comunitario.

Controllo strutturale

Al fine di qualificare la società come proiezione amministrativa dell'Ente socio, deve essere garantito al suddetto Ente il potere di nominare gli organi di governo e di controllo della società medesima. Tale garanzia deve necessariamente permanere per tutta la durata della società.

Controllo economico

Il controllo economico tende ad indirizzare l'attività della società verso il raggiungimento dell'interesse pubblico, mediante una gestione efficiente, efficace ed economica, e verso la coincidenza degli interessi della società con gli interessi dell'amministrazione provinciale, nonché a verificare la compatibilità degli atti compiuti con quanto previsto nei documenti di indirizzo deliberati dall'ente.

A tal fine, tutti i principali atti di programmazione economico-finanziaria, soggetti all'approvazione dell'assemblea dei soci, dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione dell'Ente controllante, la cui deliberazione sarà requisito di regolarità economica attestante la conformità dell'atto agli indirizzi dell'amministrazione provinciale.

Controllo amministrativo gestionale

La società è stata costituita quale modalità di autoproduzione del servizio pubblico. Per essere considerata una delegazione interorganica dell'Ente, quest'ultima deve poter realizzare un potere gestionale sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti. In tal senso, perchè la società in questione venga considerata solo formalmente un'entità distinta dall'Ente, ma sostanzialmente un tutt'uno con lo stesso, è necessario che la società controllata non goda di alcuna autonomia decisionale.

Il controllo amministrativo-gestionale si manifesta necessariamente in due distinte fasi, entrambe con finalità specifiche:

- a) in un controllo preventivo, che mira a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico e la coincidenza degli interessi della società con gli interessi dell'Ente, stante la necessità della preventiva approvazione, da parte dell'Ente medesimo, degli atti di gestione più importanti, al fine di accertare la conformità dell'atto agli interessi dell'Ente e di autorizzare gli organi deputati alla sua legittima adozione;
 - b) in un controllo successivo, teso a verificare la compatibilità degli atti posti in essere con quanto previsto negli atti di indirizzo deliberati dagli organi competenti.
- Il controllo preventivo si esercita su tutti gli atti di straordinaria amministrazione e sui più importanti atti di ordinaria amministrazione. Degli atti posti in essere nel mancato rispetto della procedura innanzi indicata, si considerano responsabili direttamente i soggetti firmatari.

In caso di urgenza, l'organo amministrativo della società potrà porre in essere tutti gli atti necessari, dovendo rimettere immediatamente gli stessi alla valutazione

dell'Ente controllante che, nell'ipotesi in cui siano stati assunti atti necessari e legittimi, in presenza di situazione di urgenza tale da non permettere la preventiva deliberazione da parte dell'Ente, ratifica gli stessi, rinviandoli all'organo competente per la definitiva loro approvazione.

Gli atti che richiedono la preventiva approvazione dell'Ente sono i seguenti:

a) approvazione degli atti di Bilancio preventivo e consuntivo, della programmazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e dei Piani di lavoro;

b) predisposizione della dotazione organica;

c) atti di regolamentazione e/o di disciplina interni;

d) assunzioni di partecipazioni o altre operazioni societarie di natura straordinaria, quali fusioni, scissioni, cessioni, ecc.;

e) acquisto di immobili;

f) sottoscrizione di mutui, concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;

g) predisposizione e/o partecipazione a progetti che coinvolgono altri Enti Pubblici, anche con spesa finanziata con contribuzione da parte di altri soggetti.

La società è tenuta a collaborare con gli uffici dell'Ente titolari dei servizi affidati, oltre che a compiere ogni atto necessario a garantire un efficace controllo sulla propria gestione.

Al fine di garantire la gestione della società, gli organi societari competenti devono:

a) stabilire un costante e collaborativo confronto con i Responsabili dei Servizi dell'Ente e con l'Ente medesimo, e coadiuvare gli stessi nell'esercizio del controllo analogo necessario per la sua natura di società in house;

b) comunicare gli ordini del giorno oggetto delle convocazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione, nonché trasmettere tutti i verbali relativi alle deliberazioni dell'Assemblea e del Collegio Sindacale;

c) inviare tempestivamente all'Ente, ogni comunicazione inerente gli atti che necessitano della preventiva approvazione da parte dello stesso;

d) inviare all'Ente, con le modalità e nel rispetto dei termini da concordarsi con l'Ente medesimo, nell'osservanza delle prescrizioni di cui alla vigente normativa di settore, un report contenente l'elenco degli acquisti di lavori, beni e servizi.

L'esercizio del controllo analogo si svolge secondo il principio delle norme e leggi in vigore

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA - FIRMA SOCIALE - DELEGHE

Articolo 26

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della società, la firma sociale e la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali.

Articolo 27

DELEGHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, al Presidente.

Articolo 28

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori sono responsabili del proprio operato ai sensi dell'art.2392 del codice civile. Si applica, altresì, la disposizione dell'art.2390 del codice medesimo. I componenti il consiglio di amministrazione, nei limiti e nelle circostanze previste dalla vigente normativa di settore, vengono liberati dalle sanzioni tributarie non penali rimettendo agli stessi, con oneri a carico della società, l'eventuale stipula di una polizza assicurativa a fronte del rischio di applicazione di tali sanzioni. Inoltre, rientra nella facoltà del consiglio di amministrazione liberare dalle sanzioni civili e tributarie (non penali) anche i dipendenti con compiti di responsabilità, a rischio di sanzione, nei limiti e nelle circostanze previste dalla vigente normativa di settore, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della società, l'eventuale stipula di correlata polizza assicurativa.

Articolo 29

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione con le modalità previste dall'art.19 del presente statuto.

Articolo 30

DIRETTORE GENERALE

Il consiglio di amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone le funzioni, le attribuzioni e la durata in carica all'atto della nomina.

Il Direttore Generale deve essere nominato attingendo tra i dirigenti interni dell'Asea che hanno i requisiti di competenza e di elevata professionalità stabiliti dalla vigente normativa di settore. In assenza di tale figura, la nomina del Direttore generale potrà avvenire attraverso selezione pubblica così come previsto dalla normativa vigente. La

proposta di nomina del Direttore Generale deve essere preventivamente sottoposta all'Assemblea dei soci che può respingerla solo sulla base di adeguata motivazione. Non possono essere delegati al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori.

Il Direttore Generale partecipa, senza voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della società di cui organizza le attribuzioni e le competenze funzionali.

La retribuzione del Direttore Generale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 31

COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati, con appositi decreti, dal Presidente della Provincia, ai sensi dell'art.2449 cod.civ.. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Presidente della Provincia.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente del Collegio medesimo, con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che, comunque, garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito ed atto ad operare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i sindaci effettivi. Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il collegio sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale trasmette i verbali delle riunioni ai rappresentanti legali degli Enti Partecipanti.

Articolo 32

POTERI COLLEGIO SINDACALE

I sindaci hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti dalla legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società.

Articolo 33

CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale. Non possono essere incaricati

del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla loro carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.2409 quinquies cod.civ.. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo preposto in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

Il revisore legale è nominato, con apposito decreto, dal Presidente della Provincia di Benevento, ai sensi dell'art.2449 cod.civ..

Articolo 34

Parità di accesso agli organi sociali

34.1 La nomina e la sostituzione degli organi di amministrazione e di controllo è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

34.2 Il criterio di cui al primo comma si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

34.3 Il rispetto della composizione degli organi sociali indicata nei commi precedenti deve essere assicurata anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n.251.

34.4 Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato e' pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Articolo 35

FINANZIAMENTI

Qualora l'assemblea ordinaria dei soci ne abbia assunto deliberazione, per necessità o per finanziamento in genere, i soci potranno volontariamente effettuare, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, versamenti vincolati in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi e dei quali non potrà essere chiesta dai soci la restituzione durante la vita della società, se non previa deliberazione assembleare.

Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo è autorizzato, previa delibera dell'assemblea ordinaria, a richiedere ai soci iscritti al libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale, finanziamenti anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della società; detti finanziamenti, non vincolati in conto capitale, sono anche improduttivi di interessi, salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci e con l'obbligo di restituzione nel termine determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO VIII

BILANCIO ED UTILI DI ESERCIZIO

Articolo 36

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, predisposto dall'organo amministrativo, deve essere approvato entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro il termine di centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale: in tal ultimo caso, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'organo amministrativo informa il collegio sindacale delle particolari esigenze che comportano la necessità di approvare il bilancio di esercizio nel maggior termine di centottanta giorni. Di tali esigenze verrà fatta specifica menzione nella relazione al bilancio dell'organo amministrativo.

Il bilancio deve essere trasmesso al collegio sindacale almeno trenta giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea; unitamente alla relazione dei sindaci, deve essere depositato nella sede della società, a disposizione dei soci che ne potranno prendere visione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

Articolo 37

DESTINAZIONE UTILI

L'utile risultante dal bilancio di esercizio, al netto delle eventuali perdite dei

precedenti esercizi, deve essere destinato come appresso:

- il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse sociali e/o gli istituti di credito designati dall'organo amministrativo entro il termine annualmente fissato da quest'ultimo, in ottemperanza a quanto deliberato dall'assemblea dei soci.

TITOLO IX

SCIoglimento E GIURISDIZIONE

Articolo 38

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società per le cause di cui all'art.2484 del codice civile, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, ferme restando le disposizioni di cui all'art.2485 e seguenti del codice civile.

Articolo 39

AMBITO DI GIURISDIZIONE

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede sociale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 40

CONTROVERSIE - CLAUSOLA CONCILIATIVA E CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, dalla o contro la società, da o contro amministratori, da o contro sindaci, da o contro liquidatori, sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione da esperire presso il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Benevento, in base agli articoli 38-40 del D.Lgs n.5 del 17 gennaio 2003, e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il suddetto tentativo di conciliazione fallisse, la competenza per le controversie è devoluto al Tribunale di Benevento in via esclusiva, ai sensi dell'art.19 e 20 c.p.c..

Articolo 41

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale
dott. Mario Bianchino

Il Commissario Straordinario
Prof. Ing. Aniello Cimitile

N. 441 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 15 OTT. 2013

IL MESSO

IL MESSO NOTIFICATORE
(Palomba VIVOLO)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Mario Bianchino
Dr. Mario Bianchino

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Mario Bianchino

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Mario Bianchino

Copia per

SETTORE Avvoc. Org. Pers. Pol. Liv. prot. n. _____

SETTORE Serv. Econ. Financ. il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____

Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____